

Comune di Falconara Marittima
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847 e
ss.mm.ii.)*

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	7
Articolo 1	7
Ambito e finalità del regolamento	7
Articolo 2	7
Funzionario responsabile	7
Articolo 3	7
Definizioni e disposizioni generali	7
Articolo 4	9
Presupposto del canone.....	9
Articolo 5	10
Soggetto obbligato	10
Articolo 6	10
Diritto di interpello	10
Articolo 7	10
Trattamento dei dati personali	10
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	11
Articolo 8	11
Tipi di occupazione.....	11
Articolo 9	12
Occupazioni occasionali	12
Articolo 10	12
Occupazioni d’urgenza	12
Articolo 11	13
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico.....	13
Articolo 12	14
Istanza e rilascio della concessione/autorizzazione	14
Articolo 13	15
Titolarità della concessione/autorizzazione e subentro.....	15
Articolo 14	17
Rinnovo, proroga e disdetta	17
Articolo 15	18
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	18

Articolo 16	18
Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione	18
Articolo 17	19
Occupazioni abusive	19
TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	20
Articolo 18	20
Passi carrabili e accessi a raso	20
Articolo 19	21
Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	21
Articolo 20	21
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	21
Articolo 21	21
Occupazioni con griglie intercapedini	21
Articolo 22	22
Occupazioni per spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, ricreative, di volontariato, religiose, sportive.....	22
Articolo 23	22
Attività Edile.....	22
Articolo 24	23
Attività di propaganda elettorale.....	23
Articolo 25	23
Occupazione con elementi di arredo.....	23
Articolo 26	23
Esposizione merci fuori negozio.....	23
Articolo 27	23
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	23
Articolo 28	24
Occupazioni per traslochi	24
Articolo 29	24
Serbatoi	24
Articolo 30	24
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	24
Articolo 30 bis.....	25
Occupazione per stazioni radio base – Impianti di telefonia mobile	25
TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE	
AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	26
Articolo 31	26
Tipologie di impianti pubblicitari	26

Articolo 32	27
Istanze per l'esposizione di messaggi pubblicitari.....	27
Articolo 33	29
Istruttoria amministrativa.....	29
Articolo 34	29
Istruttoria amministrativa per insegne di esercizio o insegne pubblicitarie permanenti e temporanee in aree private.....	29
Articolo 35	31
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	31
Articolo 36	32
Rinnovo, proroga e disdetta	32
Articolo 37	33
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	33
Articolo 38	33
Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	33
Articolo 39	33
Rimozione della pubblicità	33
Articolo 40	34
Le esposizioni pubblicitarie abusive	34
Articolo 41	34
Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	34
TITOLO V- PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	35
Articolo 42	35
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”.....	35
Articolo 43	35
Preinsegne.....	35
Articolo 44	35
Locandine.....	35
Articolo 45	36
Striscioni e stendardi.....	36
TITOLO VI - DICHIARAZIONI.....	36
Articolo 46	36
Obbligo di dichiarazione.....	36
Articolo 47	36
Fattispecie soggette ad obbligo dichiarativo.....	36
TITOLO VII – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	38
Articolo 48	38
Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	38

Articolo 49	38
Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	38
Articolo 50	39
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	39
Articolo 51	39
Determinazione delle tariffe annuali	39
Articolo 52	40
Determinazione delle tariffe giornaliere	40
Articolo 53	40
Determinazione del canone	40
Articolo 54	41
Esenzioni dal canone	41
Articolo 55	43
Riduzioni del canone	43
TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI.....	43
Articolo 56	43
Modalità e termini per il pagamento del canone	43
Articolo 57	44
Accertamenti - Recupero canone	44
Articolo 58	45
Sanzioni e indennità	45
Articolo 59	46
Ravvedimento operoso	46
Articolo 60	46
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	46
Articolo 61	47
Autotutela	47
Articolo 62	47
Riscossione coattiva	47
Articolo 63	47
Rimborsi o compensazioni	47
TITOLO IX - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	48
Articolo 64	48
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	48
Articolo 65	48
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	48
Articolo 66	49
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	49

Articolo 67	49
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	49
Articolo 68	49
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	49
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	50
Articolo 69	50
Regime transitorio.....	50
Articolo 70	51
Disposizioni finali.....	51
Articolo 71	51
Soppressione servizio Pubbliche Affissioni.....	51
Articolo 72	51
Competenza approvazione coefficienti tariffari.....	51
Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE STANDARD E DEI	52
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....	52
Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE (SOLO PER PUBBLICHE AFFISSIONI A	57
CARATTERE COMMERCIALE).....	57

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D. Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Falconara Marittima del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone", così come disciplinato dai commi da 816 a 836, 846 e 847 dell'articolo 1 della legge 160/2019, e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le esposizioni pubblicitarie. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa i funzionari cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali delle varie fasi istruttorie descritte nel presente regolamento. Il funzionario responsabile del canone, in caso di gestione affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo periodo del comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti i compiti e gli obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 3

Definizioni e disposizioni generali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 30/11/2020 pari a 25.922 abitanti.

2. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali, così come meglio definita al successivo articolo 4, comma 1, lett. a);
 - b) esposizione pubblicitaria: la diffusione di messaggi pubblicitari così come meglio definita al successivo articolo 4, comma 1, lett. b);
 - c) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti il diritto a poter occupare spazi ed aree pubbliche o a poter esporre mezzi pubblicitari;
 - d) canone: il canone dovuto dall'occupante o da colui che espone mezzi pubblicitari senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera c);
 - e) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera d).
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale, ad eccezione dei casi di cui al Titolo VI, per i quali è comunque necessario presentare preventiva dichiarazione direttamente alla U.O.C. Tributi
4. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 9, in luogo del formale atto autorizzatorio trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 4 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, compresi i tratti di strada di proprietà di altri enti situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, effettuata su aree pubbliche o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico od a uso privato. Per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari sia fissi che mobili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo e con qualsiasi modalità salvo i casi di esenzione, comprese le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiama la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5

Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o dal soggetto che ha presentato la dichiarazione di cui al Titolo VI ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 15, il Comune deve inviare apposita comunicazione al licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 6

Diritto di interpello

1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, richieste in merito alle disposizioni applicative del canone di cui al presente regolamento. Per quanto compatibile si applica la disciplina inerente il diritto di interpello prevista per le entrate tributarie nel vigente Regolamento delle Entrate.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 8 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono individuarsi come segue:

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Sono quelle che prevedono l'occupazione ordinaria del suolo comunale con:

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica.
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili.
- Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili.
- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Impianti di ricarica veicoli elettrici e similari.

Occupazioni del soprassuolo:

- Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili.
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non appoggiati al suolo e simili.
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.
- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone.

Occupazioni del sottosuolo:

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili.
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.
- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
- Occupazioni effettuate con griglie e intercapedini.

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Sono quelle che prevedono l'occupazione ordinaria del suolo con:

- Occupazione ordinaria del soprassuolo.
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, rinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili.
- Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali e ricreative, religiose, sportive.
- Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili.
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.
- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili.

- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.
2. Le occupazioni permanenti di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, comportano il rilascio di un atto di concessione. Hanno durata non inferiore all'anno.
 3. Le occupazioni temporanee sono tutte quelle effettuate per periodi inferiori all'anno. Prevedono il rilascio di una autorizzazione e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità e sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
 4. Il provvedimento rilasciato per l'occupazione suolo pubblico è emesso a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarlo o revocarlo per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 9

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali quelle rientranti nelle seguenti categorie, sempre che non necessitino di emissione di apposita ordinanza:
 - a. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. le occupazioni effettuate una tantum di durata non superiore a 12 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, traslochi ecc.;
 - d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e. l'elenco sopra elencato non è tassativo ed esaustivo, ma può ricomprendere altre fattispecie assimilabili.
2. Per le occupazioni occasionali l'autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione, contenente autocertificazione inerente il rispetto dei requisiti di Legge, oltre a quelli di cui al comma precedente.
3. La comunicazione deve essere presentata con le modalità indicate all'art. 11, comma 3, almeno tre giorni prima dell'occupazione. L'Ufficio Tributi vidimerà la richiesta dopo la verifica dell'avvenuto pagamento del canone dovuto.

Articolo 10

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, (presentando la domanda contestualmente all'inizio dell'occupazione) anche prima di aver conseguito l'autorizzazione. Per le occupazioni di questa natura si prevede una maggiorazione del canone del 50%.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, corredata da asseverazione dell'urgenza da parte di tecnico qualificato, con le modalità indicate all'art. 11, comma 2, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori sette giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive all'articolo di riferimento del presente Regolamento.

Articolo 11

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione/autorizzazione, con la sola esclusione dei casi di "occupazione occasionale" di cui all'art. 9. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferma restando la competenza, esclusivamente procedimentale e non autorizzativa, dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a tutte le attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale SUAP del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente (nel caso in specie la richiesta va indirizzata all'ufficio comunale competente al rilascio). Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di legge salvo quanto disposto per le occupazioni di urgenza.
3. La domanda deve essere presentata ai sensi della vigente normativa e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare - non semplicemente l'occupazione attiva ma anche quella che deve essere sottratta all'utilizzo pubblico per consentire lo svolgimento dell'occupazione - la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
4. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata fermo restando la necessità di provvedere, in tempi congrui, alla richiesta di emissione di apposita ordinanza qualora questa fosse stata già rilasciata e la validità coincidesse con la data di scadenza dell'occupazione originaria.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, nonché deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e integrata eventualmente da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso,

qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio, in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista all'articolo 9.
9. L'Ente, in base alla propria organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

Articolo 12

Istanza e rilascio della concessione/autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto indicato al comma 7 del presente articolo con cui è esplicitato lo specifico procedimento per il rilascio della concessione su immobili pubblici per l'installazione di impianti di telefonia, e fatta eccezione per quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini di legge.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune in materia di tributi comunali, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del nuovo canone unico patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Generale delle Entrate.
4. Le autorizzazioni/concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
5. Il provvedimento di cui sopra rappresenta il requisito in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 10 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento, ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
6. Il provvedimento è valido per il periodo in esso indicato e deve essere esibito a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

7. Il Procedimento per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di impianto di telefonia mobile, il cui termine per la conclusione è di 60 giorni, è il seguente:
- a) Presentazione al S.U.A.P. di istanza di concessione di suolo pubblico, mediante modulistica reperibile dal Portale S.U.A.P.;
 - b) Il SUAP assegna all'Ufficio Patrimonio l'istanza di concessione di suolo pubblico;
 - c) L'Ufficio Patrimonio comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento;
 - d) L'Ufficio Patrimonio pubblicizza l'istanza sul sito web del Comune e all'albo on-line
 - e) L'Ufficio Patrimonio richiede, se necessario, integrazioni;
 - f) Ricevute le eventuali integrazioni, l'Ufficio Patrimonio trasmette l'istanza ai soggetti interni al Comune che a vario titolo sono chiamati a rilasciare pareri, nulla-osta, ecc, compreso l'Ufficio Tributi per la determinazione del canone;
 - g) In caso di ulteriori istanze, a seguito della pubblicizzazione, l'Ufficio Patrimonio invita i richiedenti a formulare la migliore offerta rispetto al canone determinato dall'Ufficio Tributi; la concessione verrà rilasciata al miglior offerente, ma a parità di migliore offerta viene data precedenza all'istanza presentata congiuntamente da più operatori;
 - h) L'Ufficio Patrimonio predispose la Determina Dirigenziale per l'assegnazione in concessione dell'area pubblica e contestuale approvazione del canone concessorio e dello schema di contratto di concessione
 - i) La Determina, inserita nel programma, acquisisce tutti i pareri necessari alla sua esecutività;
 - j) L'Ufficio Patrimonio trasmette al S.U.A.P., che trasmette all'interessato, la Determina approvata, lo schema di contratto e la richiesta di effettuare il pagamento del canone dovuto, il deposito cauzionale/fidejussione, tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto;
 - k) L'Ufficio Patrimonio verificata la completezza della documentazione dispone la sottoscrizione del contratto di concessione dell'area pubblica che viene consegnato al concessionario per la sua registrazione a cura e spese dello stesso;
 - l) Ricevuto dal concessionario, il contratto registrato, l'Ufficio Patrimonio lo inserisce nel Portale SUAP
8. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Dirigente della Polizia Locale in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 13

Titolarità della concessione/autorizzazione e subentro

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare del provvedimento risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine del periodo di validità della occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il titolare deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza del periodo di validità;
 - f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 17, comma 4;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è condizionato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante. Costituisce inoltre causa ostativa al rilascio del provvedimento eventuali situazioni di morosità del subentrante nei confronti del Comune in materia di tributi comunali, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del nuovo canone unico patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Generale delle Entrate.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), art. 5, comma 1, ed art. 14 del presente regolamento.
 7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di

concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso o alla compensazione del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
9. Se la rinuncia dell'occupazione viene comunicata all'ente prima che la stessa sia iniziata, il Concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato decurtato degli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.
10. Se l'occupazione è in corso al momento della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone dovuto.

Articolo 14 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 11, comma 2 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 48 ore prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi dell'atto che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione. Il rinnovo è condizionato, oltre che alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto dell'istanza di rinnovo, alla regolarità nei confronti del Comune in materia di tributi comunali, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del nuovo canone unico patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Generale delle Entrate.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione dei lavori.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga, in caso di occupazioni permanenti, è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore. In caso di occupazioni temporanee il canone relativo al periodo oltre il termine stabilito nell'atto originario, è soggetto alle seguenti maggiorazioni:
 - fino al 30° giorno di proroga, maggiorazione del 10%;
 - oltre il 30° giorno di proroga, maggiorazione del 30%.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto e va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dalle norme sul procedimento amministrativo, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. In caso di disdetta volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disdetta.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 15

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro ad insindacabile giudizio del Comune, può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento il provvedimento rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a. in occasione di manifestazioni pubbliche indette dal Comune;
 - b. per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
 - c. per cause di forza maggiore.
5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. In ogni caso alla modificazione o alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.
7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.
8. Ad insindacabile giudizio del Comune le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti l'inosservanza delle regole a cui le stesse sono subordinate.
9. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) inadempimento o violazione da parte del concessionario delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
 - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data del rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - f) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
10. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
11. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato. Nel caso in cui il canone sia pagato in anticipo è previsto il rimborso, su istanza motivata del Concessionario.

Articolo 16

Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o della autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto rilasciato, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le autorizzazioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto rilasciato.
2. Nei casi di cui al comma 1, è il Responsabile dell'ufficio competente ad emettere il provvedimento, sulla base dell'istruttoria del responsabile del procedimento, in cui verranno relazionati i fatti a carico del concessionario e allegato il verbale di accertamento delle violazioni. Prima di emettere il provvedimento di decadenza, il Responsabile dell'atto comunica le contestazioni al concessionario, intimandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni, per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il quale senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio dispone un termine perentorio per l'adeguamento alle prescrizioni violate. In caso in inottemperanza oppure alla terza violazione contestata di cui al comma 1, si configurerà automaticamente la decadenza del titolo autorizzativo. Il Provvedimento di decadenza è notificato all'interessato, con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni/autorizzazioni per la durata del provvedimento originario decaduto.
3. Sono cause di estinzione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire l'occupazione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata la concessione per accesso o passo carrabile.
4. Il provvedimento si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del titolare rispetto agli obblighi assunti con la presentazione dell'istanza.

Articolo 17

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
- a) realizzate senza autorizzazione/concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto originario o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal richiedente salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, previa applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 58, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non

- superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
 5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 18

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili:
 - a) sia quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
 - b) sia gli accessi a raso a corti, giardini, garage, parcheggi di cui si vuole mantenere l'uso esclusivo e comunque ogni qualvolta vi sia un passaggio da una proprietà privata ad una pubblica.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.
4. L'accesso a raso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non viene precluso al pubblico utilizzo non viene assoggettato a canone. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti

influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 19

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 20

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Sulle occupazioni per i punti di ricarica, gli stalli di sosta sono comunque considerati esenti; nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà esentato anche lo spazio occupato dalle infrastrutture stesse.
4. Se a seguito di controlli le condizioni previste non siano state rispettate, il comune potrà richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico per l'area occupata dalle colonnine, maggiorato della sanzione del 30%.

Articolo 21

Occupazioni con griglie interapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e interapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 22

Occupazioni per spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, ricreative, di volontariato, religiose, sportive

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa modalità per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. L'attività di promozione elettorale effettuata con banchi e tavoli ai fini della diffusione di messaggi durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
5. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 23

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 24
Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 25
Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 26
Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico, per un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. L'autorizzazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 27
Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di attività artigianali e commerciali, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale (SCIA) solo nel caso in cui nelle stesse sia contenuto un messaggio pubblicitario. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. Nel caso non contengano nessun messaggio, l'installazione è da considerarsi attività edilizia libera, e soggetta al rispetto dei parametri e delle disposizioni contenute nel Regolamento Impianti Pubblicitari (art. 4, punto 2, lettera c), fermo restando l'obbligo di dichiarazione da parte del contribuente all'ufficio tributi.
3. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 28 **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno tre giorni lavorativi prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui per le operazioni di trasloco si preveda la chiusura al traffico di una via, il divieto di sosta e fermata nell'area interessata o, nella parte opposta alla stessa, o che comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni lavorativi prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di occupazione deve essere opportunamente segnalata e identificata nonché deve essere apposta la segnaletica prevista dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 29 **Serbatoi**

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 30 **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo

materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione. Il pagamento dovrà avvenire sulla base delle utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 30 bis

Occupazione per stazioni radio base – Impianti di telefonia mobile

1. Le concessioni di cui al presente articolo riguardano l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio (ad es.: strade, relative pertinenze, piazzali, parcheggi pubblici, cimiteri, mercati) o al patrimonio indisponibile (ad esempio: aree verdi, terreni, porzioni di fabbricati destinati ad un pubblico servizio) in favore di società abilitate all'installazione e all'esercizio di impianti per la telefonia mobile così come definiti dal D.lgs. n. 259 del 1/08/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" e ss.mm.ii..
2. In base alla normativa su esposta, viene istituito un canone per l'uso particolare di porzioni di suolo e di spazi pubblici (anche in condivisione con altri operatori) da determinarsi utilizzando il seguente criterio di calcolo:
 $Ca = a * b * c * 12$ in cui:
Ca = canone annuo (€/anno);
a = superficie concessa (mq);
b = canone mensile unitario (€/mq*mese);
c = coefficiente annuale.
3. Per il canone mensile unitario (b) si assume il valore di 7 €/mq*mese in analogia al valore locativo medio delle destinazioni Commerciali, Terziario e Produttivo rilevato dall'Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato immobiliare, nel 1° semestre 2021, riferito alla zona B1 Centro Urbano. Il coefficiente (c) è di base fissato inizialmente ad un valore pari a 2 con possibilità di apportare aggiornamenti annuali entro l'intervallo compreso tra 1 e 3 per consentire una corretta modulazione del canone in relazione al mutare nel tempo delle condizioni economiche e di mercato nonché di altre circostanze motivate. Vengono inoltre stabilite le seguenti soglie:
valore minimo: 5.000 €/anno;
valore massimo: 15.000 €/anno;
4. In caso di condivisione dello stesso spazio tra più operatori, il canone determinato ai sensi del presente articolo resta invariato a parità di superficie.
5. Laddove per ragioni di copertura della rete, lo stesso spazio fosse richiesto da più compagnie telefoniche operanti in regime di concorrenza, la concessione verrà rilasciata a favore del soggetto che offrirà il maggiore "extra canone" a seguito di apposita procedura competitiva. In tal caso l'extra canone sarà introitato in separati capitoli di bilancio assegnati e gestiti dai competenti Servizi comunali a cui è assegnato il procedimento di rilascio della concessione.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 31 Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite rispettivamente dall'art. 47 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada):
 - a) **Insegna di esercizio:**

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano ed è rappresentata da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
 - b) **Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - c) **Impianto pubblicitario:**

per impianto pubblicitario s'intende qualunque struttura, rigida o no, idonea ad esporre messaggi per la diffusione di contenuti relativi sia all'esercizio di attività economiche che ad iniziative di interesse pubblico o prive di rilevanza economica. Può contenere scritte in caratteri alfanumerici, simboli e o marchi. Può essere a carattere permanente o temporaneo ed esposto in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio.
 - d) **Impianto pubblicitario di servizio:**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. La superficie occupata dallo spazio pubblicitario è consentita nel limite max del 50% della superficie piana utilizzabile.
 - e) **Impianto di pubblicità o propaganda:**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - f) **Preinsegna:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - g) **Pubblicità su veicoli e natanti:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

h) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

i) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Fa parte, inoltre, di questa categoria la pubblicità effettuata a mezzo di vetrofanie, ombrelloni (purché non reclamizzanti l'attività di chi lo espone), distribuzione di volantini, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti.

La pubblicità in forma intermittente, lampeggiante o simile è sempre vietata fuori dal centro abitato. All'interno del centro abitato è vietata fintanto perduri la validità dell'attuale Regolamento degli Impianti Pubblicitari (approvato con D.C.C. n. 31 del 15/04/10 e s.m.i.).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 32

Istanze per l'esposizione di messaggi pubblicitari

(Escluse insegne di esercizio o insegne pubblicitarie permanenti o temporanee in aree private)

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda ai sensi della vigente normativa al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, di natura esclusivamente procedimentale e non autorizzativa (salvo che per i casi espressamente previsti), relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, per via telematica, tramite il portale SUAP del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 05 (cinque) impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:
 - a) gonfaloni/stendardi, per i quali il limite è 20 (venti) per un massimo di n. 05 (cinque) per via;

- b) impianti sequenziali, per i quali il limite è 20 (venti) per un massimo di n. 05 (cinque) per via;
 - c) targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 06 (sei) impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;
 - d) insegne di esercizio, per le quali non vi è limite purché installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e insegne pubblicitarie il cui limite è 01 (uno);
 - e) taxi, per i quali il limite è la sagoma del veicolo.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
 5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
 6. La domanda deve essere presentata ai sensi della normativa vigente e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
 - f) il bozzetto dell'impianto corredato dal messaggio e/o immagine che si intende esporre.
 7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio per l'eventuale integrazione di elementi mancanti o incompleti di cui al punto precedente, senza che il richiedente abbia adempiuto, nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
 10. Per tutte le forma pubblicitarie non soggette ad autorizzazione, occorre far riferimento a quanto disposto dal Titolo VI del presente Regolamento.

Articolo 33

Istruttoria amministrativa

(Escluse insegne di esercizio o insegne pubblicitarie permanenti o temporanee in aree private)

1. L'Ente, con separato atto organizzativo della Giunta Comunale, determina l'istruttoria procedimentale con la quale verranno rilasciate le autorizzazioni nel rispetto dei principi della massima efficacia ed efficienza.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti di durata pari o superiore all'anno solare (max anni tre);
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore a 12 (dodici) mesi.
4. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune in materia di tributi comunali, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del nuovo canone unico patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 34

Istruttoria amministrativa per insegne di esercizio o insegne pubblicitarie permanenti e temporanee in aree private

1. L'installazione di insegne di esercizio o insegne pubblicitarie permanenti o temporanee, compresi gli elementi complementari, in aree private è subordinata al deposito, tramite il portale SUAP, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, sostitutiva dell'autorizzazione prevista dall'art. 23 del C.d.S., redatta su modulistica e completa di tutti gli allegati e i pagamenti previsti.
2. Nel caso in cui chi trasmette la S.C.I.A. o altra modulistica, non è l'interessato ma un suo intermediario delegato (commercialista, associazione di categoria ecc..) dovrà essere allegata alla richiesta apposita delega.
3. L'Ente, con separato atto organizzativo della Giunta Comunale, determina l'istruttoria procedimentale da seguire nel rispetto dei principi della massima efficacia ed efficienza.
4. Qualora le strutture di sostegno degli impianti pubblicitari costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata contestualmente al deposito della S.C.I.A.

5. La S.C.I.A. può contemplare più impianti installati nella medesima sede. In caso di installazione di più insegne su unico impianto (totem, manufatto porta targhe, più insegne su unico palo) il deposito dovrà essere effettuato da un unico soggetto rappresentante delle attività pubblicizzate e responsabile dell'impianto stesso. Le variazioni pubblicitarie interne all'impianto verranno considerate modifiche del solo messaggio.
6. Le targhe relative a riconoscimenti di pregio o all'individuazione di centri commerciali naturali e simili, le vetrofanie, le vetrografie, e ciò che è posto all'interno della sede dell'attività, non sono soggetti al deposito della S.C.I.A. ai fini dell'installazione, fermo restando l'obbligo, ove previsto, di presentazione della dichiarazione di cui al Titolo VI e del relativo pagamento del Canone quando dovuto.
7. Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari collocati sul litorale, installati per più di 120 gg continuativi, andrà allegata alla S.C.I.A. relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 153 cc. 1 e 2 del D.L.gs. 42/2004 e del D.P.R. 139/2010 o richiesta della stessa come di seguito specificato.
8. Nel caso l'insegna sia visibile anche da strade di proprietà di altri enti, ovvero sia installata su edifici vincolati o aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, ovvero sia soggetta alla presentazione di un'unica proposta per l'intero fronte dell'edificio, la S.C.I.A. dovrà contenere la richiesta di acquisizione dei relativi pareri, nulla osta o autorizzazioni da parte dell'ente comunale ovvero contenere già detta documentazione.
9. In caso di impianto pubblicitario soggetto al pagamento del canone, la SCIA diventa efficace solo dopo la presentazione da parte del richiedente dell'avvenuto pagamento secondo quanto comunicato dall'Ufficio Tributi.
10. La segnalazione di inizio attività per nuovi impianti o rinnovi viene sospesa fino al regolare assolvimento degli obblighi tributari nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il Comune in materia di tributi comunali, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del nuovo canone unico patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Generale delle Entrate.
11. Il deposito di Segnalazione Certificata Inizio Attività comporta il pagamento dei soli diritti di segreteria stabiliti per le operazioni tecniche-amministrative, sia in caso di nuova installazione che di richiesta di rinnovo. Le somme da versare sono stabilite dall'Ente con apposita Delibera di Giunta Comunale pubblicata sul sito internet istituzionale.
12. La S.C.I.A. ha validità di tre anni dalla data del deposito. L'impianto deve essere installato entro 120 giorni dal deposito della SCIA pena la decadenza della stessa.
13. La S.C.I.A. è automaticamente rinnovata, nel caso in cui l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali, entro i termini di scadenza, tramite il versamento dei relativi diritti per le operazioni tecniche-amministrative e l'assolvimento degli obblighi relativi al versamento del canone per l'annualità in corso. Il Comune provvederà entro i termini di scadenza ad inviare agli interessati apposito avviso di scadenza con indicate le modalità di pagamento.
14. Le modifiche sostanziali quali dimensioni, tipologia, collocazione nonché variazione della partita iva e/o codice fiscale della ditta intestataria dell'impianto, comportano il deposito di nuova S.C.I.A.
15. Le modifiche del solo messaggio, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del presente regolamento, la rimozione parziale degli impianti (es. da due a una sola insegna) comportano solo invio di relativa comunicazione redatta su apposita modulistica disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Falconara Marittima.
16. Comportano la decadenza della SCIA:
 - a) il decorso del termine di validità, senza necessità di apposita disdetta;
 - b) la non rispondenza sostanziale del mezzo pubblicitario a quanto dichiarato nella SCIA;
 - c) la presentazione di denuncia di cessazione ai fini dell'applicazione del canone;
 - d) il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

- e) la revoca per motivi di interesse pubblico.
 - f) la mancata affissione/realizzazione/esposizione entro 120 gg dalla data di deposito della S.C.I.A..
17. L'intestatario della S.C.I.A. deve osservare tutte le norme in materia previste dal vigente Codice della Strada nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte le altre norme, comprese quelle emesse sotto forma di semplice provvedimento dall'Amministrazione. E' obbligo del titolare mantenere in buono stato di conservazione gli impianti pubblicitari. In caso di scadenza dei termini, cessazione o trasferimento di attività, revoca della validità della SCIA sarà cura del titolare dell'impianto, o in caso di inottemperanza da parte di quest'ultimo, del proprietario dell'immobile, rimuovere i manufatti, comprensivi delle strutture portanti, e ricondurre in pristino lo stato dei luoghi, a proprie spese.
18. Una copia della S.C.I.A. deve essere conservata nella sede dell'attività ed esibita a richiesta degli organi di polizia e degli organi tecnici comunali.

Articolo 35

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro trenta (30) giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) provvedere ad applicare a ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 apposita targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992);
 - c) provvedere all'invio del certificato di corretto montaggio, resistenza al vento e se del caso della conformità dell'impianto elettrico;
 - d) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della autorizzazione;
 - f) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - g) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - h) provvedere alla rimozione a propria cura e spese, dell'impianto nella sua interezza (comprensivo quindi di eventuale pannello e struttura di sostegno), in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - i) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- j) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - k) versare il canone alle scadenze previste.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e degli estremi della autorizzazione in questione.
 4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. Costituisce inoltre causa ostativa al rilascio del provvedimento eventuali situazioni di morosità del subentrante nei confronti del Comune in materia di tributi comunali, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del nuovo canone unico patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Generale delle Entrate.
 5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 36 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di domanda di rinnovo.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata ovvero se il richiedente versa in situazioni di morosità nei confronti del Comune in materia di tributi comunali, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del nuovo canone unico patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Generale delle Entrate.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, non più tardi dei trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione e comunque almeno trenta giorni prima della cessazione della attività a cui fa riferimento seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. In caso di disdetta volontaria all'autorizzazione, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'esposizione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disdetta.

Articolo 37
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 38
Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 20 (venti) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.;
 - e) il venir meno delle condizioni di stabilità dell'impianto alle norme tecniche o alle conformità.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata della autorizzazione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 39
Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare, in caso di inadempimento di quest'ultimo la rimozione sarà effettuata dall'ente con spese di rivalsa sempre da sostenere da parte dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è

stata effettuata. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 40

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 41

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale, della normativa vigente, delle relative disposizioni attuative regolamentari e nei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) Il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
 - d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di Polizia Locale e traffico.
 - e) Il piano potrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica;
 - f) Il piano dovrà disciplinare gli impianti pubblicitari sia su area pubblica che su area privata;
 - g) Il piano dovrà indicare forme di gestione del servizio di pubblicità su area pubblica.

TITOLO V- PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 42

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. La pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, non viene sottoposta ad autorizzazione, se il tempo di permanenza in loco non supera le 48 ore consecutive, con obbligo di esposizione, da parte dell'utilizzatore, della data e ora di inizio della sosta. In caso di sosta prolungata oltre i predetti termini sarà necessario munirsi di apposita autorizzazione nelle forme previste per gli impianti temporanei e provvedere al pagamento del canone in base ai coefficienti previsti per la pubblicità ordinaria, oppure occultare la superficie interessata dalla pubblicità.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti imposti dalla vigente normativa di settore e dal Codice della Strada.

Articolo 43

Preinsegne

1. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare, dimensioni cm 125 x 25, 100 x 20 o 150 x 30. Devono essere installate nel raggio massimo di 5 km dall'attività di cui intendono facilitare il reperimento.
3. È ammesso un numero massimo di due preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività per ciascun itinerario di avvicinamento alla stessa. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano dimensioni e colori identici. Tali preinsegne possono costituire oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico palo, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in un unico mezzo pubblicitario fornito di cornice perimetrale, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

Articolo 44

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 45
Striscioni e standardi

1. L'esposizione di striscioni che attraversano strade e piazze e standardi recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

TITOLO VI - DICHIARAZIONI

Articolo 46
Obbligo di dichiarazione

1. In merito alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria che non sono soggette ad autorizzazione/concessione ai sensi dei Titoli II e IV del presente Regolamento, ma rientranti nelle fattispecie impositive di cui all'art. 4, è stabilito l'obbligo di presentazione di una apposita dichiarazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 art. 1 della Legge 160/2019. Tale dichiarazione deve essere indirizzata direttamente alla U.O.C. Tributi, prima dell'occupazione/esposizione. Nella stessa, che può anche essere cumulativa, devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.
2. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso o l'occupazione viene effettuata.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione che comportino la modificazione della superficie e del tipo di pubblicità/occupazione effettuato, o il trasferimento dell'ubicazione, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La predetta dichiarazione non sostituisce le procedure di autorizzazione/concessione nei casi previsti ai Titoli II e IV del presente Regolamento.
4. Le dichiarazioni a carattere permanente hanno effetto anche per gli anni successivi, sino a quando non venga presentata denuncia di cessazione o variazione. L'istanza di cessazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento; se presentata oltre tale termine, l'imposta è dovuta per l'intera annualità, tranne il caso in cui il contribuente fornisca idonea documentazione comprovante l'avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario/occupazione in data anteriore al 1 febbraio.

Articolo 47
Fattispecie soggette ad obbligo dichiarativo

1. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente da parte del soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
2. Per le occupazioni con tende prive di messaggi, non soggette ad autorizzazione così come stabilito all'art. 27, viene stabilito l'obbligo di dichiarazione, da indirizzare direttamente all'ufficio tributi.

3. Per l'esposizione da parte di terzi di locandine, manifesti cartacei o altri mezzi pubblicitari, sulle vetrine o nelle immediate vicinanze o all'interno dei negozi o di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili, l'ufficio provvede alla timbratura di quelli di materiale cartaceo prima che vengano affissi. Non si provvede alla timbratura di quelli inferiori a mezzo metro quadrato (sostanzialmente A/3, A/4, A/5) rientranti tra le esenzioni di cui all'art. 54.
4. Per la pubblicità realizzata per conto proprio sulle vetrine (o all'interno delle stesse, ma rivolte verso l'esterno) o porte d'ingresso, o nelle immediate vicinanze, relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi, bandiere, striscioni e altro materiale, compresi murales, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone, sempre che le loro dimensioni superino complessivamente, per ogni vetrina o porta, mezzo metro quadrato. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
5. Per gli avvisi al pubblico con scopo pubblicitario, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che superino singolarmente la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato, la dichiarazione deve essere presentata solo nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione.
6. Le vetrofanie, le bandiere, i murales ed ogni altra forma pubblicitaria a carattere stabile che pubblicizza il nome del negozio, la ragione sociale, il marchio, la tipologia di attività svolta, devono essere dichiarate (nel caso in cui non sia prevista l'autorizzazione). Il pagamento del canone è dovuto solo nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio esposte (anche con altri mezzi pubblicitari) supera il limite di cinque mq.
7. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli, monitor o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio, è sempre dovuta la presentazione della dichiarazione. Per le pubblicità effettuate esclusivamente per conto proprio la dichiarazione deve contenere esplicita autocertificazione.
8. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli che non risultano esenti ai sensi delle lettere m) ed n) dell'art. 54 è obbligatoria la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. Deve riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo, e deve contenere l'indicazione in mq della superficie occupata/destinata a pubblicità. Da tale disposizione sono esclusi i veicoli cosiddetti "camion vela" disciplinati dall'art. 42.
9. Per la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, i centri commerciali, le stazioni di distribuzione di carburante, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, compresi gli aeroporti, ecc.) non visibile dalla pubblica via, e pertanto non soggetta a preventiva autorizzazione, è in ogni caso obbligatoria la presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
10. Per le pubblicità effettuate su tratti di strada per i quali la competenza del rilascio del titolo autorizzativo non è di questo ente, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

TITOLO VII – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 48

Criteria per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) tipologia;
 - d) finalità.
2. Le occupazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, vengono determinate due diverse fasce orarie di occupazione, in base alla seguente misura:

1^ fascia oraria	fino a 12 ore di occupazione	50% della tariffa intera
2^ fascia oraria	da 12 ore a 24 ore di occupazione	tariffa intera (ved. allegato A)
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.

Articolo 49

Criteria per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuto. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario (es. tende, vetrine, ecc.), il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali (compresi quelli bifacciali) il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Le pubblicità esposte nella medesima vetrina vengono sommate tra loro ai fini del calcolo del canone.
7. Nell'ipotesi di più messaggi pubblicitari, anche di aziende diverse collocati su un unico impianto (es. totem), il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. E' dovuto dal titolare dell'autorizzazione per tutti gli spazi, anche quelli non occupati, ed in solido dai soggetti pubblicizzati.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Per quanto riguarda i cosiddetti "camion vela" la tassazione avviene in base all'autorizzazione rilasciata, così come disciplinato ai sensi dell'art. 42.
9. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
11. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti.
12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi.

Articolo 50

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo e per gli spazi soprastanti e sottostanti che per le esposizioni pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in un'unica categoria (tranne che per le pubbliche affissioni disciplinate al Titolo IX).

Articolo 51

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 10, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe e dei coefficienti comporta l'applicazione di quelli già in vigore.

5. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa standard; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 52

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa standard. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 20, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe e dei coefficienti comporta l'applicazione di quelli già in vigore.
5. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa standard; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 53

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione (di cui all'Allegato A), per le eventuali percentuali di maggiorazione/riduzione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio dal 1/10 al 31/12, esclusivamente per il primo anno, l'importo del canone viene determinato dal mese della data di decorrenza dell'autorizzazione/concessione (o della dichiarazione di cui al Titolo VI), calcolando l'importo annuo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee (cioè tutte quelle di durata inferiore ad un anno) il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione (di cui all'Allegato A), per le eventuali percentuali di maggiorazione/riduzione, per il numero dei metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni solo ed esclusivamente per la superficie

comune ad entrambe, nei casi in cui abbiano stessa natura (temporanea/permanente) e stesso soggetto attivo.

Articolo 54 **Esenzioni dal canone**

1. Sono esenti dal canone, per quanto riguarda le occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima, anche in riferimento alle occupazioni temporanee per la manutenzione degli stessi salvo disposizione normativa contraria;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute;
- i) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a tal fine destinati dal Comune;
- j) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
- k) le occupazioni dell'esercizio delle attività in forma itinerante;
- l) le occupazioni di suolo pubblico da parte di impresa che esegua in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale limitatamente al tempo ed allo spazio strettamente necessario per il compimento dei lavori, dati che devono essere indicati nel verbale di "consegna lavori";
- m) le occupazioni temporanee di suolo pubblico per ampliamento dello spazio finalizzato all'attività commerciale nel periodo 1° Maggio – 30 Settembre ;
- n) sulle occupazioni per i punti di ricarica, gli stalli di sosta sono comunque considerati esenti; nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà esentato anche lo spazio occupato dalle infrastrutture stesse;
- o) i passi carrabili, le rampe e simili utilizzati esclusivamente da portatori di handicap che abbiano riconosciuta una invalidità del 100% ed una difficoltà fisica nel deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di un ausilio, come disciplinato dalla Legge 18/80, e dal suo nucleo familiare;
- p) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extraurbane, ovvero che interessano la circolazione stradale;
- q) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

- r) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

2. Sono esenti dal canone, per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie:

- a) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- b) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie (per ogni faccia).
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) la pubblicità realizzata all'interno dei locali, adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata;
- f) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso degli esercizi commerciali, purché siano riferiti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- g) gli avvisi al pubblico che non hanno natura e scopo pubblicitario;
- h) gli avvisi riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino singolarmente la superficie di mezzo metro quadrato;
- i) le locandine esposte da terzi su vetrine o altri luoghi consentiti, aventi formato A/5, A/4, A/3 e ogni altro formato di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato (tranne quelle pubblicizzanti l'affitto o la compravendita degli immobili) a carattere temporaneo;
- j) le locandine o i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie inferiore ad un quarto di metro quadrato;
- k) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
- l) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione
- m) per i veicoli di proprietà dell'impresa autotrasportatrice o dalla stessa utilizzati per il trasporto, sono esenti le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa stessa;
- n) per i veicoli di proprietà di impresa diversa da quella autotrasportatrice o dalla stessa utilizzati, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- o) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- p) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- q) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- r) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Articolo 55

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f), per quanto riguarda le occupazioni vengono stabilite le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) riduzione del 50% per le iniziative che il Comune intende tutelare;
 - c) riduzione del 50% per le occupazioni di suolo pubblico finalizzate a lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili situati nel centro storico così come individuato nella delibera di C.C. n. 62 del 14/09/2018.
2. Ai sensi del comma 821 lettera f), per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie vengono stabilite le seguenti riduzioni del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 56

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione/autorizzazione.
2. Per le fattispecie temporanee non soggette ad autorizzazione/concessione, il versamento va effettuato, sulla base degli elementi compresi nella dichiarazione di cui al Titolo VI, prima dell'inizio dell'occupazione/esposizione.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione/concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto; per importi superiori ad Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in 3 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'atto, le restanti due rate scadenti il 30 giugno ed il 30 settembre. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori ad Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in 3 rate, con scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre sempreché la scadenza della concessione/autorizzazione sia successiva ai predetti termini.
4. Per le fattispecie permanenti non soggette ad autorizzazione/concessione, il versamento va effettuato, sulla base degli elementi compresi nella dichiarazione di cui al Titolo VI, entro il 31 marzo; per importi superiori ad Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in 3 rate, con scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, sempreché la fine dell'occupazione/esposizione pubblicitaria sia successiva ai predetti termini. Per le dichiarazioni con decorrenza successiva al 31/03, la scadenza per il primo anno verrà fissata all'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.
5. Nel caso di nuova concessione/autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 58 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Il versamento del canone è effettuato secondo le modalità ammesse dalla normativa vigente.
11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
12. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore ad euro 5. Tale importo non deve essere considerato come franchigia. Per importi superiori a 5 euro ma inferiori a 10 euro il versamento deve essere pari a 10 euro.
13. Per le occupazioni di cui agli artt. 30 e 31 l'importo da pagare viene calcolato nel rispetto delle soglie ivi indicate.

Articolo 57

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del

Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Responsabile del Servizio procede, ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate, all'emissione degli avvisi di accertamento per il recupero dell'indennità e delle relative sanzioni di cui all'art 58 in caso di omessa presentazione della richiesta di autorizzazione/dichiarazione.
4. Il Responsabile del servizio contesta il mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto alle scadenze stabilite, inviando all'utente sollecito di pagamento, mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata contenente:
 - a) l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
 - b) il termine per provvedere al versamento, non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito;
 - c) l'irrogazione degli interessi legali dal giorno della scadenza;
 - d) l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con gli interessi di mora ed oneri a carico del debitore.

I solleciti di pagamento delle entrate patrimoniali, emessi ai sensi dell'art. 1 comma 738 e ss. della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, quindi in caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione del ricorso ovvero 60 giorni dalla notifica degli atti esecutivi, questo Ente procederà, con l'adozione di misure cautelari e/o esecutive, all'esecuzione forzata ai sensi del R.D. n. 639/1910 e degli istituti compatibili del procedimento coattivo ex D.P.R. n. 602/1973, come previsto dal D.L. n. 209/2002 convertito dalla L. n. 265/2002.

Articolo 58

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi, siano essi soggetti ad obbligo autorizzativo o dichiarativo, ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di omesso o parziale versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 nè maggiore ad Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 59 **Ravvedimento operoso**

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda sanare la tardiva richiesta di autorizzazione/dichiarazione, potrà utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il versamento di una sanzione ridotta come di seguito indicato:
 - a) 5% del canone dovuto in caso di presentazione delle dichiarazione entro 10 giorni, con un minimo di € 5,00;
 - b) 10% del canone dovuto in caso di presentazione delle dichiarazione entro 30 giorni, con un minimo di € 10,00;Nelle fattispecie in questione non si applica quanto previsto alle lettere a) e b) comma 2 dell'art. 58.
2. Il ravvedimento operoso non si applica nel caso in cui al contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento per omessa denuncia a parte del Comune o che siano iniziate azioni di controllo e verifica di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità ovvero occupazioni/esposizioni diverse da quelle oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 60 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 61

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 62

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune ai sensi del Capo II del vigente Regolamento delle Entrate dell'ente.

Articolo 63

Rimborsi o compensazioni

1. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del versamento.
2. Non si procederà al rimborso o compensazione di somme pari od inferiori ad € 12,00, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare o da compensare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

4. La compensazione potrà essere effettuata sia con entrate dello stesso titolo che, in subordine, con altre entrate di natura tributaria.

TITOLO IX - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 64

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Gli attuali impianti destinati a pubbliche affissioni esistenti ed accertati, hanno una superficie complessiva pari a mq. 1.737 e rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati. La ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 10 per cento;
 - b) per le affissioni di natura commerciale il 90 per cento.

Articolo 65

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti individuati per le diverse tipologie nell'allegato A del presente regolamento.
3. Il canone viene calcolato per un minimo di dieci giorni. Per i giorni successivi ai primi dieci, viene calcolato in periodi di cinque giorni o frazione.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il canone è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
6. La ricevuta di versamento del canone deve pervenire entro due gg lavorativi dalla prenotazione per quanto riguarda i poster; per i manifesti di altro formato entro due gg lavorativi antecedenti il giorno previsto per l'affissione. Per quanto riguarda i manifesti funebri e quelli commissionati da enti pubblici, è ammesso il pagamento posticipato rispetto all'affissione.
7. Limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, vengono applicate:
 - a) una maggiorazione del 50% per il periodo dal 01/06 al 30/09;
 - b) una maggiorazione del 150% per quelle effettuate nelle località comprese nella categoria speciale individuate nell'allegato elenco (Allegato B).

Si considerano a carattere commerciale anche le affissioni relative a manifesti di soggetti non aventi scopo di lucro, quando riguardano rappresentazioni, eventi o attività a pagamento (non viene considerato tale il pagamento di un biglietto che non supera l'importo di cinque euro).

Articolo 66
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 67;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 67
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso organizzate in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio e per i quali l'affissione venga richiesta dal Comune medesimo, pur riportando a margine l'indicazione di soggetti privati, perché finanziatori;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. I manifesti esenti ai sensi del presente articolo, con esclusione di quelli indicati alla lettera a), non possono superare le dimensioni di m. 1,00 x m. 1,40; inoltre l'affissione esente non può essere richiesta per un periodo superiore a quindici giorni e per un numero di manifesti superiore a trenta. Le eventuali ulteriori richieste di affissione oltre alla prima (per ogni evento) non possono essere considerate in esenzione.

Articolo 68
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere presentata obbligatoriamente per iscritto.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni

dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui al comma 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto, tranne i casi in cui l'annullamento venga comunicato entro 24h dalla richiesta stessa o che l'evento oggetto del manifesto venga annullato per cause improvvise di forza maggiore (terremoti, pandemie, ecc.).
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Il Comune autorizza le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, solamente negli orari in cui il servizio pubblico non viene effettuato. E' obbligatoria, da parte delle imprese stesse, la preventiva comunicazione (anche via fax o e-mail) dell'affissione che verrà effettuata autonomamente, completa dell'indicazione delle generalità della salma, del numero dei manifesti e dei luoghi nei quali gli stessi verranno affissi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui sono state commissionate od entro i due giorni lavorativi successivi, ovvero nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Non verrà assicurata l'affissione dei manifesti nella data richiesta nel caso che gli stessi non vengano consegnati almeno entro il secondo giorno lavorativo antecedente la suddetta data. Nei casi in cui non siano stati rispettati i termini previsti per la consegna dei manifesti o per la consegna della ricevuta di versamento (art. 65 comma 6), l'affissione verrà effettuata nella prima data utile successiva, rimanendo invariata la data del termine del periodo di affissione pattuito.
11. Resta facoltà insindacabile dell'ufficio tributi rifiutare l'affissione di manifesti il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica e possa turbare l'ordine pubblico. In tal caso l'ufficio, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà darne comunicazione motivata al richiedente. Il materiale consegnato o fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il suo ritiro. Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento, così come restano valide le dichiarazioni presentate relativamente alle fattispecie non soggette ad autorizzazione/concessione, fatto salvo l'eventuale esame della compatibilità con le nuove previsioni di cui al presente Regolamento.
2. Per l'anno 2021, in sede di prima applicazione:

- a) il termine per il versamento del canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie a carattere permanente (per gli anni successivi al primo) viene fissato al 30/06, in luogo del termine del 31/03 indicato all'art. 56 del presente Regolamento, e le eventuali rate successive al 30/09 e al 30/11;
 - b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cessazione o variazione rispetto a quanto dichiarato per l'anno 2020 viene fissato al 30/04, in luogo del termine del 31/01 indicato all'art. 46 comma 4 del presente Regolamento.
3. Per l'anno 2021 e successivi nelle ipotesi di concessioni o autorizzazioni precedentemente rilasciate o rilasciate in corso d'anno nelle quali è previsto un canone aggiuntivo determinato in sede di gara/concorso, si continuerà ad applicare come canone unico nella misura stabilita in tali procedure.
 4. A partire dal 1/1/2022 non sarà più ammessa la consegna a mano delle istanze di autorizzazione/concessione tramite protocollo dell'ente (nei casi ancora consentiti dal presente regolamento), ma esclusivamente con modalità telematica.
 5. Per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale dovuta al COVID-19, stante la necessità di assicurare la ripresa delle attività economiche fatto salvo quanto previsto all'art. 54 comma 1 lett. m), i titolari di autorizzazioni per l'installazione di dehors su suolo pubblico sono esentati dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico previsto dal presente regolamento.

Articolo 70

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Articolo 71

Soppressione servizio Pubbliche Affissioni

1. Con decorrenza 1 gennaio 2022 è soppresso nel Comune di Falconara Marittima il servizio delle pubbliche affissioni di cui al titolo IX del presente regolamento
2. Con decorrenza 1 dicembre 2021 l'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. Resta garantita in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 72

Competenza approvazione coefficienti tariffari

1. In sede di prima approvazione il Consiglio Comunale con il presente regolamento delibera anche i coefficienti tariffari allegati, ma per gli anni successivi la competenza è demandata alla Giunta Comunale.

Allegato A - **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE STANDARD E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe standard
(comma 826-827-831 L. 160/2019)

1. TARIFFA STANDARD ANNUA: € 40,00
(per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, per ogni metro quadrato o lineare)
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA: € 0,70
(per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, per ogni giorno e per ogni metro quadrato o lineare)
3. TARIFFA ANNUA PER OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE: € 1,00
(per ogni utenza, con un minimo di € 800,00)
4. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI: € 0,70
(per le affissioni di manifesti per ogni giorno e per ogni foglio formato 70x100)

Tabella dei coefficienti moltiplicatori OCCUPAZIONI

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE TARIFFA ANNUA	COEFFICIENTE TARIFFA GIORNALIERA
1) passi e accessi carrabili	0,48	-----
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,43	-----
3) distributori di carburanti	1,30	-----
4) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	2,10	0,25
5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,25	0,25
6) occupazione del suolo /soprassuolo con distributori automatici, fioriere chioschi	0,38	0,38
7) Traslochi e interventi di edilizia con autoscale, ponteggi, cantiere	-----	0,70
8) Occupazione per ampliamento di corte privata	1,60	-----
9) Occupazione sottosuolo	0,13	0,13
10) Manifestazioni culturali, sportive ricreative e politiche	-----	1,00
11) Parcheggi pubblici	0,70	0,70
12) Cavi, condutture ed impianti di az. erogatrice di pubblici servizi	1,00	-----
13) occupazioni per stazioni radio base – impianti di telefonia mobile	4,20	-----

Per le eventuali occupazioni non comprese nelle fattispecie elencate, si applica il coefficiente economico più simile alla tipologia di occupazione.

Tabella dei coefficienti moltiplicatori ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

FATTISPECIE PUBBLICITARIA	COEFFICIENTE TARIFFA ANNUA	COEFFICIENTE TARIFFA GIORNALIERA
1) PUBBLICITA' ORDINARIA OPACA (fino a 1 mq)	0,34	0,10
2) PUBBLICITA' ORDINARIA OPACA (dimensioni totali da mq 1,01 a mq. 5,50)	0,51	0,13
3) PUBBLICITA' ORDINARIA OPACA (dimensioni totali da mq 5,51 a mq 8,50)	0,76	0,18
4) PUBBLICITA' ORDINARIA OPACA (dimensioni totali oltre mq 8,50)	1,01	0,23
5) PUBBLICITA' ORD. LUMINOSA O ILLUMINATA (fino a 1 mq)	0,68	0,15
6) PUBBLICITA' ORD. LUMINOSA O ILLUMINATA (dimensioni totali da mq 1,01 a mq. 5,50)	1,01	0,23
7) PUBBLICITA' ORD. LUMINOSA O ILLUMINATA (dimensioni totali da mq 5,51 a mq 8,50)	1,26	0,28
8) PUBBLICITA' ORD. LUMINOSA O ILLUMINATA (dimensioni totali oltre mq 8,50)	1,52	0,32
9) PUBBLICITA' CON VEICOLI (fino a 1 mq)	0,34	-----
10) PUBBLICITA' CON VEICOLI (dimensioni totali da mq 1,01 a mq. 5,50)	0,51	-----
11) PUBBLICITA' CON VEICOLI (dimensioni totali da mq 5,51 a mq 8,50)	0,76	-----
12) PUBBLICITA' CON VEICOLI (dimensioni totali oltre mq 8,50)	1,01	-----
13) PANNELLI LUMINOSI / MONITOR / SCRITTE A MESSAGGIO VARIABILE E SIMILI (fino a 1 mq)	1,04	0,27
14) PANNELLI LUMINOSI / MONITOR / SCRITTE A MESSAGGIO VARIABILE E SIMILI (oltre 1 mq)	1,55	0,40
15) PANNELLI LUMINOSI / MONITOR / SCRITTE A MESSAGGIO VARIABILE E SIMILI (fino a 1 mq) - ESCLUSIVAMENTE PER CONTO PROPRIO	0,52	0,14
16) PANNELLI LUMINOSI / MONITOR / SCRITTE A MESSAGGIO VARIABILE E SIMILI (oltre 1 mq) - ESCLUSIVAMENTE PER CONTO PROPRIO	0,78	0,20
17) PUBBLICITA' OPACA (fino a 1 mq) SU TENDE (*)	0,77	-----
18) PUBBLICITA' OPACA (dimensioni totali da mq 1,01 a mq. 5,50) SU TENDE (*)	0,94	-----
19) PUBBLICITA' OPACA (dimensioni totali da mq 5,51 a mq 8,50) SU TENDE (*)	1,19	-----

20) PUBBLICITA' OPACA (dimensioni totali oltre mq 8,50) SU TENDE (*)	1,44	-----
21) PUBBLICITA' (fino a 1 mq) SU TENDE ILLUMINATE (*)	1,10	-----
22) PUBBLICITA' (dimensioni totali da mq 1,01 a mq. 5,50) SU TENDE ILLUMINATE (*)	1,44	-----
23) PUBBLICITA' (dimensioni totali da mq 5,51 a mq 8,50) SU TENDE ILLUMINATE (*)	1,69	-----
24) PUBBLICITA' (dimensioni totali oltre mq 8,50) SU TENDE ILLUMINATE (*)	1,94	-----
25) PUBBLICITA' OPACA (fino a 1 mq) SU SPAZI UTILIZZATI PER AMPLIAMENTO ATT. COMM.LI (*)	2,44	0,34
26) PUBBLICITA' OPACA (dim. tot. da mq 1,01 a mq. 5,50) SU SPAZI UTILIZZATI PER AMPLIAMENTO ATT. COMM.LI (*)	2,61	0,37
27) PUBBLICITA' OPACA (dim. tot. da mq 5,51 a mq 8,50) SU SPAZI UTILIZZATI PER AMPLIAMENTO ATT. COMM.LI (*)	2,86	0,43
28) PUBBLICITA' OPACA (dim. tot. oltre mq 8,50) SU SPAZI UTILIZZATI PER AMPLIAMENTO ATT. COMM.LI	3,11	0,47
29) PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA (fino a 1 mq) SU SPAZI UTILIZZATI PER AMPLIAMENTO ATT. COMM.LI (*)	2,77	0,40
30) PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA (dim. tot. da mq 1,01 a mq. 5,50) SU SPAZI UTILIZZATI PER AMPLIAMENTO ATT. COMM.LI (*)	3,11	0,47
31) PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA (dim. tot. da mq 5,51 a mq 8,50) SU SPAZI UTILIZZATI PER AMPLIAMENTO ATT. COMM.LI (*)	3,36	0,53
32) PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA (dim. tot. oltre mq 8,50) SU SPAZI UTILIZZATI PER AMPLIAMENTO ATT. COMM.LI (*)	3,61	0,56
33) PROIEZIONI LUMINOSE E SIMILI (per ogni giorno)	-----	5,00
34) STRISCIONI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE	-----	2,60
35) AEROMOBILI (per ogni giorno)	-----	20,00
36) PALLONI FRENATI (per ogni giorno)	-----	20,00
37) PUBBLICITA' SONORA (per ogni punto sonoro)	-----	15,00

Per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie, si applica il coefficiente relativo alla pubblicità ordinaria a tutte le fattispecie non comprese in altre categorie, anche per similarità.

(*) Per le pubblicità di cui ai nn. da 17 a 32, nel caso sia stata prevista l'esenzione dal pagamento del canone sull'occupazione, deve farsi riferimento ai coefficienti tariffari relativi alla pubblicità ordinaria di cui ai nn. da 1 a 8

Tabella dei coefficienti moltiplicatori PUBBLICHE AFFISSIONI

TIPOLOGIA AFFISSIONE	COEFFICIENTE TARIFFA ANNUA	COEFFICIENTE TARIFFA GIORNALIERA
1) MANIFESTI FINO A 1 MQ - PRIMI 10 GG (per ogni giorno, minimo 10 gg)	-----	0,17
2) MANIFESTI FINO A 1 MQ - PER I GIORNI SUCCESSIVI AL DECIMO (per ogni giorno, calcolato in periodi da 5 gg o fraz.)	-----	0,10
3) MANIFESTI SUPERIORI A 1 MQ - PRIMI 10 GG (per ogni giorno, minimo 10 gg)	-----	0,25
4) MANIFESTI SUPERIORI A 1 MQ - PER I GIORNI SUCCESSIVI AL DECIMO (per ogni giorno, calcolato in periodi da 5 gg o fraz.)	-----	0,15

Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE (SOLO PER PUBBLICHE AFFISSIONI A CARATTERE COMMERCIALE)

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di cui alla lettera b) comma 7 art. 65 del presente Regolamento, vengono individuate le strade appartenenti alla categoria speciale

Via Amendola	Tratto compreso tra Via Bixio e Via Bottego
Via Baldelli	Per l'intera estensione
Piazza Battisti	Per l'intera estensione
Via Bixio	Per l'intera estensione
Via Bottego	Per l'intera estensione
Via Cairoli	Tratto compreso tra Via Flaminia e Via Leopardi
Via Castelfidardo	Tratto compreso tra Via Bixio e Via Bottego
Piazza Catalani	Per l'intera estensione
Via Cavour	Tratto compreso tra Via Flaminia e Via Rosselli
Via Corridoni	Tratto compreso tra Via Bixio e Via Rosselli
Via Don Minzoni	Per l'intera estensione
Piazza Europa	Per l'intera estensione
Via Flaminia	Tratto compreso tra Via San Martino e Via Baldelli
Via F.lli Bandiera	Per l'intera estensione
Via F.lli Rosselli	Per l'intera estensione
Via Fratti	Tratto compreso tra Via Flaminia a Via Rosselli
Piazza Garibaldi	Per l'intera estensione
Piazza Gramsci	Per l'intera estensione
Via Leopardi	Per l'intera estensione
Via Mameli	Per l'intera estensione
Via Manara	Per l'intera estensione
Via Marsala	Per l'intera estensione
Via Mauri Pietro	Per l'intera estensione
Piazza Mazzini	Per l'intera estensione
Via dei Mille	Tratto compreso tra Via Flaminia e Via Leopardi
Via Oberdan	Per l'intera estensione
Via Roma	Tratto compreso tra Via Flaminia e Via Rosselli
Via degli Spagnoli	Tratto compreso tra Via Flaminia e Via Leopardi
Via Spontini	Per l'intera estensione
Via Stamura	Tratto compreso tra Via Bixio e Via Bottego
Via Trento	Tratto compreso tra Via Flaminia e Via Leopardi
Via Trieste	Tratto compreso tra Via Flaminia e Via Leopardi
Via Verdi	Per l'intera estensione
Via IV Novembre	Tratto compreso tra Via Flaminia a Via Rosselli
Via XX Settembre	Tratto compreso tra Via Flaminia e Via Rosselli